



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Dec. 217/20 C.A.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

Decr. 48/20 P.G.

art. 83, comma 6, 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

DECRETO

PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2

Il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale della Repubblica, d'intesa con l'Avvocato Generale;

visto l'art. 83, commi 6 e 7, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, già modificato dall'art. 36, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020 n. 27 e ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile n. 28;

considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID—19 tenutosi il 09 marzo 2020 e le risultanze dei lavori dei sotto tavoli tecnici all'uopo istituiti;

rilevato come, ai fini della disciplina dei procedimenti civili e del lavoro sia già stato emesso un provvedimento, in sinergia con la Procura Generale, recante nn. 130/20 CA e 35 PG, del 25 marzo 2020, col quale sono state autorizzate le "udienze scritte", di cui all'art. 83, lett. h, "da remoto", di cui all'art. 83, lett. f, a "porte chiuse" in caso di necessitata trattazione fisica (art. 83, lett. e), disponendo l'ultrattività delle disposizioni al 15 aprile se nel frattempo non modificate o abrogate in considerazione dei pareri previsti dall'art. 83, co. 6, del dl. 18/2020 o per altra ragione;

ricordato come il C.S.M., nella circolare del 26 marzo 2020, abbia emanato le linee guida per la gestione dell'emergenza, peraltro nella parte protocollare elaborate in collaborazione con il C.N.F., sostanzialmente in linea col provvedimento citato nel paragrafo precedente;

preso atto che le prime applicazioni delle suddette direttive sembrano confermare la validità dell'impianto, per cui deve ritenersi che anche la c.d. fase 2 possa essere presidiata dagli stessi criteri, sebbene con qualche correttivo suggerito dal confronto dei sotto tavoli tecnici, dalla esperienza sul campo, dal dibattito giurisprudenziale e dottrinario nonché dalla temporaneità dei decreti legge ancora in attesa di conversione, considerando come il decreto legge 18/2020, già modificato nei termini dal dl 23/2020, sia stato convertito in legge il 24 aprile ed ancora corretto il 30 aprile 2020, di cui pure occorre di seguito tener conto;

in particolare, al riguardo della trattazione scritta, sembra necessario prescrivere una particolare attenzione all'esito del deposito o del mancato deposito delle note o di atti, all'eventuale pregiudizio del principio del contraddittorio e comunque rispetto alla possibilità che possano adottarsi quelle decisioni c.d. a sorpresa previste dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (come potrebbe, ad esempio, accadere nelle ipotesi di costituzione nell'ultimo giorno di una delle parti del processo, di eccezioni fuori termine, note scritte del P.G. cui non si sia potuto replicare per tempo, oggettiva impossibilità per la parte di avere accesso al fascicolo cartaceo o di replicarne il contenuto nel fascicolo telematico o in casi analoghi), optandosi in siffatte ipotesi per il rinvio della causa ad altra udienza, con le modalità meglio ritenute idonee tra quelle indicate nel presente provvedimento ovvero per la remissione in termini, piuttosto che adottare provvedimenti



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
misure di prevenzione sanitaria
art. 83, comma 6, 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020
decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

pregiudizievoli; ovviamente nel pieno rispetto dell'autonomia del giudice;

riguardo alla trattazione da remoto è stato aggiunto nell'ultimo correttivo l'obbligo che il giudice debba condurre lo svolgimento dell'udienza dall'ufficio, sebbene le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto (art. 12 *quinquies*);

ritenuto che anche nella fase 2 occorrerà adottare la massima attenzione per la tutela della salute in un periodo ancora considerato di protezione dall'Autorità; e ciò vieppiù considerando come in questa fase verosimilmente non opereranno più le sospensioni sostanziali e processuali della fase 1, sicché tendenzialmente tutti i procedimenti fissati dovranno essere trattati con le modalità ritenute opportune nell'alveo delle soluzioni sotto indicate, naturalmente coniugando la prevenzione con il principio dell'efficienza e del coordinamento tra le soluzioni indicate in modo tale da evitare sovrapposizioni e ingolfamenti tanto di soggetti che di procedimenti, sicuramente in questa fase esigendosi da parte di tutti gli interlocutori del processo attenzione, impegno e collaborazione se possibile in misura maggiore di quella ordinaria per assicurare la complessiva funzionalità del sistema;

considerato come, non essendo ancora del tutto rodato l'interscambio telematico con il software SICID, le comunicazioni tra cancelleria della Corte e segreteria della Procura Generale, relative alle udienze scritte e da remoto, dovranno necessariamente avvenire mediante sistema di posta elettronica certificata, salvo riversamento nell'applicativo SICID delle deduzioni del P.G. al fine di consentire alle parti di averne tempestiva contezza;

sentiti l'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

DISPONGONO

1. nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2020 i procedimenti civili e del lavoro pendenti innanzi alla Corte saranno trattati come segue, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, come convertito con modificazioni nella Legge il 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28:

a) nel caso in cui non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dal pubblico ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 83, co. 7, lett. h), — cioè mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni dei difensori delle parti e/o le deduzioni scritte del P.G. e, con tutte le cautele indicate in premessa, la successiva adozione fuori udienza e il deposito, preferibilmente telematico, del provvedimento, ordinatorio o decisorio, che il giudice, collegiale o monocratico, avrebbe, in condizioni ordinarie, pronunziato in udienza o al suo esito— salvo che il presidente del collegio o il magistrato designato ritenga, o che una delle parti ne faccia richiesta motivata almeno cinque giorni prima dell'udienza, che si svolgano secondo una delle modalità indicate di seguito nel paragrafo b);



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

a1) le comunicazioni tra cancelleria e Procura Generale, se è prevista la partecipazione del P.G., saranno inoltrate attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata affaricivili.pg.napoli@giustiziacert.it, annotando nel SICID lo scambio di comunicazioni effettuate nonché gli atti e i provvedimenti scambiati;

a2) saranno trasmessi al P.G. con lo stesso sistema gli atti sui quali, se previsto, è richiesto di interloquire; il P.G. presenterà prontamente le proprie deduzioni scritte destinate ad essere inserite nel SICID con le stesse modalità, preferibilmente con sufficiente anticipo rispetto al giorno di udienza al fine di consentire l'effettivo contraddittorio;

b) nel caso in cui non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, degli ausiliari (anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione) e dal pubblico ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 83, co. 7, lett. f) del d.l. 18/2020 come convertito in legge ed emendato dal d.l. 30 aprile 2020 nonché dal provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia n. 4223 del 20 marzo 2020, pubblicato lo stesso giorno sul Portale dei Servizi Telematici dello stesso Ministero — cioè mediante collegamenti da remoto, se tecnicamente possibili, organizzati dal presidente del collegio o dal magistrato designato utilizzando i programmi Skype for business o Teams, tenuti con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti — salvo che il presidente del collegio o il magistrato designato disponga che si svolgano secondo le modalità indicate di seguito nel paragrafo c);

le comunicazioni tra Corte e Procura Generale relative alla fissazione dell'udienza avverranno tramite l'indirizzo indicato nel paragrafo a1);

c) nel caso in cui richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero (come, ad esempio, testimoni), si svolgano a porte chiuse (83, co. 7, lett. e) del d.l. 18/2020), con la partecipazione dei soli soggetti di cui sia richiesta la presenza in aula e secondo modalità tali da garantire il rispetto di una distanza interpersonale di almeno due metri lineari, indossando i partecipanti le dotazioni di sicurezza eventualmente prescritte dall'Autorità Sanitaria e previa la fissazione, per il loro inizio, di un orario tale da evitare assembramenti di persone anche negli ambienti esterni all'aula d'udienza.

2. Le disposizioni del presente decreto, sostitutive di quelle emesse il 25 marzo 2020, entreranno in vigore immediatamente, saranno applicabili per i procedimenti da trattare a decorrere dal giorno d'inizio della c.d. fase 2 (attualmente il 12 maggio 2020) ed opereranno sino al 31 luglio o alla diversa data che sarà eventualmente fissata in seguito dalla normativa sopravvenuta.

Restano fermi gli effetti dei provvedimenti già emessi sino ad oggi sotto la vigenza del precedente provvedimento di questa Corte e Procura Generale del 25 marzo 2020.

All'esito delle prime applicazioni saranno eventualmente adottate disposizioni integrative.

3. Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo DOG – al Consiglio Giudiziario, ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, nonché ai Sigg.



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

Presidenti e Procuratori della Repubblica dei Tribunali del Distretto di Napoli e ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica.

Napoli, 07 maggio 2020

Il Procuratore Generale della Repubblica

Luigi Riello

Il Presidente della Corte d'appello

Giuseppe De Carolis di Prossedi